

Determinazione n. 13 del 26/02/2024: Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi presenti nell'azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/08 smi- CIGB08D0CBEF0

-----Il Direttore Amministrativo f.f.-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio *"provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine..."*;
- Visto l'art. 97 della Costituzione italiana, in particolare il comma 1, il quale dispone che *"i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"*;
- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l'art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;
- Visto il nuovo Codice degli Appalti, D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto, altresì, il comma 2 del citato articolo 17 del d.lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto ex art. 50, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Visto l'art. 50, c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, mediante l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- Visto il comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti in base al quale "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";
- Visto l'art. 55 del d.lgs. 36/2023 ai sensi del quale i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Vista la delibera consiliare n. 186 del 30/11/2023 con la quale è stato individuato tra i servizi necessari per l'Ente quello di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi presenti nell'azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- Considerato che con la medesima delibera sono stati definiti i criteri e principi da seguire ai fini del detto affidamento stabilendo la durata massima in tre anni e prevedendo un costo massimo del servizio pari a € 4.200 oltre IVA;
- Preso atto che con la medesima delibera è stata, altresì, nominata RUP ex art. 15 del D.lgs 36/23 - la dott.ssa Paola Cerratti, Direttore Amministrativo f.f. dell'Ente;
- Visto il provvedimento n. 12 bis del 22.02.2024 con la quale è stato disposto l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi presenti nell'azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. a Safety Services S.r.l. a decorrere dal 1 marzo 2024 sino al 28 febbraio 2027 per un costo complessivo di € 4.350 oltre IVA e contributi se dovuti;
- Visto il provvedimento n. 12 ter del 23.02.2024 con il quale è stato disposto l'annullamento d'ufficio con efficacia retroattiva della determina n. 12 bis del 22/02/2024 su richiamata, poiché l'importo dell'aggiudicazione risultava essere superiore a quello massimo disposto dal Consiglio nella delibera n. 186 del 30/11/2023; nonché l'annullamento del relativo CIG B083F22B16;
- Preso atto dell'annullamento con efficacia retroattiva della determina a contrarre su riportata;
- Ritenuto necessario procedere all'affidamento in parola nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla delibera consiliare n. 186 del 30/11/2023;
- Considerato che ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di

un contratto per l'affidamento del servizio in parola le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- 1) oggetto: Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi presenti nell'azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i;
- 2) forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 3) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023;
- 4) importo del contratto: 4.200 oltre IVA e contributi se dovuti;
- 5) durata: 100 ore da utilizzare nell'arco di 36 mesi a decorrere dal 1 marzo 2024 sino al 28 febbraio 2027;
- 6) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti;

-Considerato che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;

- Considerato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

-Considerato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 oltre IVA, per cui questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alla piattaforma elettronica di negoziazione Mepa di Consip Spa, né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 così come modificata dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 502 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1, comma 130;

-Vista l'offerta ed il CV formativo e professionale prodotto dal Safety Services S.r.l (prot. n. 1088/2024 del 26.02.2024);

- Ritenuto che l'offerta risulta congrua ed adeguata alle finalità perseguite dalla stazione appaltante, e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Atteso che per il suddetto affidamento è stato acquisito dall'ANAC il CIG n. B08D0CBEF0;
- Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente PIAO 2023-2025, sezione prevenzione della corruzione e della trasparenza, nè vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso;

-----determina-----

Per i motivi di cui in premessa

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023, il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la valutazione dei rischi presenti nell'azienda per la sicurezza e la salute dei lavoratori come previsto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i a Safety Services S.r.l alle condizioni riportate nell'offerta identificata con prot. n. 1088/2024 del 26.02.2024 per 3 anni a decorrere dal 1 marzo 2024 sino al 28 febbraio 2027;
- di corrispondere per il servizio in oggetto, un compenso pari a € 4.200 oltre IVA e contributi se dovuti;
- che il presente provvedimento assume valenza di decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- che ai sensi dell'art. 18 del D. lgs. n. 36/2023 il rapporto contrattuale si intenderà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- che alla presente decisione, pertanto, seguirà apposito scambio di lettera-contratto, che avrà efficacia decorrente dal 1 marzo 2024, a titolo di accettazione, da parte dell'operatore identificato.
- di assumere il relativo impegno di spesa pari a € 4.200.

L'onere relativo trova imputazione nell'UPB 11 003 (Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi), capitolo 11 003 0040 (Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024.

Gli oneri relativi alle successive annualità troveranno imputazione negli esercizi finanziari successivi.

L'Aquila, 26/02/2024

Il Direttore Amministrativo f.f.

RUP

Dott.ssa Paola Cerratti

